

ATTO DEL GOVERNO N. 379 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DEI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ RACCORDO CON I PERCORSI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE) INTEGRATO CON OSSERVAZIONI E MODIFICAZIONI

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE VII CAMERA

PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE 7^A SENATO

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE 11^A SENATO (inviate alla Commissione di merito)

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE 5^A SENATO (inviate alla Commissione di merito)

Art. 1

(Oggetto, principi e finalità)

- all'articolo 1, comma 3, e ovunque ricorra nel testo dell'atto, alla parola «studente» siano premesse le seguenti: “studentessa e”

1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.

2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.

3. Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e di rafforzare e innalzare le proprie competenze per l'apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro dello studente, anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le discipline negli assi culturali di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, adottato in attuazione dell'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per unità di apprendimento,

4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato "Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 2

(Identità dell'istruzione professionale)

01. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di

durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

1. Al fine di assicurare allo studente una solida base di istruzione generale e competenze tecnico professionali

in una dimensione operativa in relazione alle attività economiche e produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa che è definita nel Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Profilo educativo, culturale e professionale di cui al comma 1 integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è comune a tutti i percorsi di istruzione professionale, nonché ai profili di uscita degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3.

3. Il Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera a).

4. I percorsi di istruzione professionale hanno una durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno accesso agli istituti tecnici superiori, all'università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

- Con riferimento all'articolo 3, si suggerisce alla Commissione di merito:

al comma 1 di prevedere tra i nuovi percorsi di istruzione professionale anche quelli dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l'operatore del benessere;

al comma 3 di inserire nel decreto ministeriale ivi previsto, oltre alle indicazioni per il passaggio ai nuovi ordinamenti, anche le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale

Art. 3

(Indirizzi di studio)

1. Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale sono i seguenti:

a) ~~Servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;~~ **Servizi per l'agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane**

a) **agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane**

b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;

- c) ~~Industria e~~ Artigianato per il *Made in Italy*;
- d) ~~Manutenzione e assistenza tecnica~~: **manutenzione di impianti e assistenza tecnica**
- e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
 - 1) Servizi commerciali;
 - g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
 - h) Servizi culturali e dello spettacolo;
 - i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
 - l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
 - m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

2. I quadri orari relativi agli indirizzi di studio di cui al comma 1 sono riportati nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11. **le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui al successivo articolo 8**

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i profili di uscita e i risultati di apprendimento secondo criteri che ne rendono trasparente la distinzione rispetto ai profili e ai criteri degli indirizzi dei settori tecnologico ed economico degli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. Il medesimo decreto correla i profili in uscita degli indirizzi di studio anche ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015.

5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera b). Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3. **La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT.** L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche ~~assegnate senza determinare esuberi di personale.~~ **a livello di ambito territoriale**

- Con riferimento all'articolo 4, sarebbe opportuno:
 - al comma 2 prevedere che le istituzioni scolastiche, con riferimento al Progetto formativo individuale, possano organizzare il primo biennio in periodi didattici declinati secondo il criterio della flessibilità;
 - inserire un comma 3-*bis* che, al fine di realizzare l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e le specificità territoriali, permetta all'offerta di istruzione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, di essere affiancata da percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale, nonché al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato di secondo ciclo, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di leFP ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali. Inoltre, nel rispetto delle competenze riconosciute alle Regioni, la succitata offerta di leFP dovrebbe essere articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo, sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di leFP
 - al comma 4 prevedere che il quinto anno dell'istruzione professionale possa essere strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato. Il medesimo quinto anno potrebbe essere strutturato quale quinto anno del sistema di leFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 107 del 2015
 - al comma 5 dotare le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale di un ufficio per i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, che abbia il compito di sostenere la migliore organizzazione dei laboratori a fini didattici, facilitare ed incrementare il contatto con il tessuto imprenditoriale per realizzare attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale, garantire l'integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ed assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi

Articolo 4 (Assetto organizzativo)

- che l'assegnazione di docenti ITP presso gli "uffici tecnici" di ciascun istituto scolastico, di cui all'articolo 4, comma 5, avvenga nell'ambito dell'organico dell'autonomia già individuato e finanziato ovvero tramite il reimpiego di docenti in esubero, senza determinare maggiore fabbisogno di personale;

1. L'istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui all'Allegato B, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.

2. Il biennio **dei percorsi dell'istruzione professionale** comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con riferimento al progetto formativo individuale possono organizzare il primo biennio **le azioni didattiche formative ed educative** in periodi didattici e possono articolare la classe per gruppi. I periodi didattici possono essere collocati anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi. Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola lavoro previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d). **Le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente**

3. Il triennio **dei percorsi dell'istruzione professionale** è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di:

- a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati nell'ambito della quota di autonomia, determinata a norma del successivo articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro;
- c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 1) comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- d) costruire il curriculum dello studente previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in coerenza con il Progetto formativo individuale;
- e) effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa, secondo le modalità previste dall'articolo 8.

3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi

definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

4. Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di Stato, e anche di maturare i crediti per l'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.

5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Articolo 5 (Assetto didattico)

- che il modello di personalizzazione didattica e l'attività di tutoraggio previsti dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 5, comma 1, lettera a) si attuino nell'ambito delle risorse già disponibili per il miglioramento dell'offerta formativa e che, pertanto, le disposizioni non possano dar luogo a rivendicazioni retributive ovvero a prestazioni comunque dovute da parte dell'istituto scolastico

1. L'assetto didattico dell'istruzione professionale è caratterizzato:

a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4 comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe ~~entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche~~ entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l'intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo. Il consiglio di classe individua, al proprio interno, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo individuale.

b) L'attività di tutorato è svolta dai docenti designati dal consiglio di classe, fatto salvo lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015, nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione scolastica a legislazione vigente; dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;

b-bis) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali

c) dall'utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;

d) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

e) all'organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui

lo studente abbia maturato le competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;

f) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali [nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.](#)

Articolo 6

(Strumenti per l'attuazione dell'Autonomia)

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

a) utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel Profilo educativo, culturale e professionale, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015;

b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui all'articolo 3, entro il 40% dell'orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

[b-bis\) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#)

c) stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività economiche di riferimento dell'indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell'Istituto, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati. A riguardo, le istituzioni scolastiche provvedono nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

d) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

e) costituire, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dipartimenti quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;

f) dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai

componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

~~2. Al fine di facilitare e potenziare i raccordi con il sistema di istruzione e formazione professionale, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono ampliare la propria offerta formativa a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche per la realizzazione, a conclusione del biennio, di un terzo anno, in cui lo studente può conseguire, in classi distinte da quelle in cui proseguono i percorsi quinquennali, le qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tale ampliamento si realizza nell'ambito della programmazione triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sempreché previsto dalla programmazione delle singole Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia~~

Articolo 7

(Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale)

- Con riferimento all'articolo 7, si propone di modificare l'articolato prevedendo che, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, e di sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, sia istituita la "Rete nazionale delle scuole professionali", di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Tale Rete dovrebbe partecipare alla "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" e, con decreto ministeriale, dovrebbero essere definiti i criteri e le modalità per l'aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, la costituzione della "Rete nazionale delle scuole professionali" e l'accREDITAMENTO dei soggetti che partecipano alla "Rete nazionale delle scuole professionali"

~~1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:~~

~~a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;~~

~~b) i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il conseguimento di qualifiche, di durata triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province 'autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.~~

~~2. I percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale si realizzano nell'ambito di un'offerta formativa unitaria, articolata e integrata stabilmente sul territorio. A tal fine, è costituita la rete nazionale delle scuole professionali", di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Entro 90 giorni dall'entrata in~~

~~vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la costituzione e~~

~~l'aggiornamento annuale della Rete nazionale delle scuole professionali.~~

~~3. La Rete realizza il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati, allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3.~~

~~4. Per la partecipazione alla "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato nell'ambito della Rete di cui al comma 2.~~

ARTICOLO 7.

(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4.

2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento biennale, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la «Rete nazionale dei

servizi per le politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Articolo 8 (passaggi tra i sistemi formativi)

- Si suggerisce alla Commissione di merito:
 - di premettere un comma 01, in cui si stabilisca che i passaggi tra i sistemi formativi costituiscono una opportunità per garantire all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò potrebbe tradursi nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell'esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione;
 - al comma 5 di prevedere che le istituzioni scolastiche tengano conto dei crediti maturati tanto alla fine del biennio che alla fine del triennio;
 - al comma 6 di definire che il passaggio al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale possa avvenire anche presso le istituzioni scolastiche oltre che presso le istituzioni formative per conseguire un diploma professionale di tecnico

~~1. Lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.~~

1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.

1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.

1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità

che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.

1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.

2. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di modalità di accompagnamento e di sostegno dello studente e la possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso.

3. Il passaggio è effettuato esclusivamente a domanda dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.

4. Il passaggio non è automatico ma tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

5 Nel corso o al termine del biennio ~~dei primi tre anni dei primi tre anni~~ le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative accreditate tengono conto dei crediti maturati e certificati, secondo le seguenti modalità:

- a) certificazione delle competenze acquisite nel precedente percorso formativo, con riferimento alle unità di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- b) elaborazione, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da parte delle istituzioni che accolgono lo studente;
- c) progettazione e realizzazione delle attività di inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.

~~6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all'articolo 7 per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012~~

6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012

6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012

7. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Articolo 9

(Dotazioni organiche)

- che il fabbisogno di docenti ITP quantificato dal Governo e posto alla base della norma di cui all'articolo 9, faccia riferimento all'effettivo andamento delle iscrizioni e che la stima del loro incremento (in quanto compensato con la diminuzione dei docenti laureati) abbia carattere prudenziale rispetto alla condizione attuale dell'organico

1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso. La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B, nell'ambito degli indirizzi di studio di cui all'articolo 3 nei quali confluiscono i percorsi di istruzione professionale definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, secondo l'Allegato C. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 5 relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità, nell'ambito degli insegnanti assegnati ai posti di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.

3. I percorsi sono attivati nel limite dei parametri previsti per la costituzione delle classi dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di istruzione professionale offerti dalle istituzioni scolastiche, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli Uffici scolastici regionali verificano, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'articolazione proposta dalle istituzioni scolastiche non determini situazioni di esubero nel relativo ambito territoriale.

Articolo 10

(Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi)

~~4. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di costante monitoraggio a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel confronto con le Regioni, gli Enti~~

locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. I profili di uscita e i relativi risultati di apprendimento dell'Istruzione professionale sono aggiornati, con cadenza quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1, anche in relazione a nuove attività economiche e, più in generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai mutamenti del mercato del lavoro e delle professioni.

Articolo 11

(Passaggio al nuovo ordinamento)

- Sarebbe opportuno prevedere che gli *standard* formativi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale, siano ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedendo altresì a una semplificazione dell'*iter* procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali, tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale

1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019.

3. Il passaggio al nuovo ordinamento è supportato dalle indicazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3, le quali contengono orientamenti riferiti a: sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per la definizione dei piani triennali dell'offerta formativa e per l'attivazione dei percorsi di qualifica di cui all'articolo 6, comma 2; predisposizione di misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali, nonché per l'informazione dei giovani e delle loro famiglie in relazione alle scelte dei nuovi indirizzi di studio. Le misure sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12
(Copertura finanziaria)

- Sarebbe opportuno individuare specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compresi quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione Formazione Professionali previsti dalle Regioni.
- Inoltre, al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, si propone alla Commissione di merito di introdurre l'adozione di un regolamento, come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

~~1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2017, 63,59 milioni di euro per l'anno 2018, 85,33 milioni di euro per l'anno 2019, 55,48 milioni di euro per l'anno 2020, 40,42 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.~~

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l'anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l'anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l'anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l'anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l'anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e per 2,7 milioni di euro per l'anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l'anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l'anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l'anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l'anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l'anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107

1-bis. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

1-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Articolo 13
(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e successive modificazioni è abrogato.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 13, comma 1 quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modifiche dalla legge 2 aprile 2007 n. 40

Articolo 14
(Disposizioni finali e transitorie)

- Si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere che sia le Regioni che le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dello Statuto e le norme di attuazione, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendano sostenere l'esame di Stato, realizzino appositi corsi annuali, che si concludono con l'esame di Stato. I criteri generali per la realizzazione dei corsi potrebbero essere definiti attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 continua ad applicarsi esclusivamente:

- a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
- b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
- c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
- d) per l'anno scolastico ~02112022, per le sole classi quinte.

2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto legislativo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

2-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.

2-ter. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con

lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) di provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare il regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, onde garantire l'effettività e la qualità del raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale e Istruzione e formazione professionale per tutti gli studenti e le studentesse del territorio nazionale attraverso la verifica sui livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i profili in uscita ed i risultati di apprendimento, dell'indirizzo Servizi Sociali in modo da consentire il riferimento dell'indirizzo di studio alle attività economiche dell'ambito socio sanitario;

c) l'opportunità di stabilire un ampio coinvolgimento delle parti sociali nei vari passaggi di definizione, revisione ed aggiornamento dei profili d'uscita e dei risultati d'apprendimento dell'istruzione professionale previsti dagli articoli 3 e 10 del decreto;

d) l'opportunità, in sede di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale, di ampliare gli indirizzi e i profili d'uscita in modo da consentire l'acquisizione di competenze inerenti alle attività economiche e alle professioni legate al benessere della persona.

e con le seguenti osservazioni:

I. in relazione all'articolo 3, comma 1, si propone di prevedere anche i percorsi professionali dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l'operatore del benessere, eventualmente nell'attuale indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale";

II. si invita il Governo ad approntare le soluzioni più adeguate per affrontare alcune criticità con riferimento al biennio comune, quali: la riduzione delle ore di laboratorio in diversi indirizzi; la mancanza di una precisa distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali; la mancata chiara definizione delle ore di compresenza;

III. si osserva, sempre in merito al biennio comune, che la riduzione del monte ore delle ore dell'area comune non è sostanziale, in quanto "Scienze integrate – Scienze della terra e Biologia" viene traslata dall'area comune all'area di indirizzo;

IV. in ordine al triennio di specializzazione, per quanto concerne l'area comune si rileva la mancata distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali, mentre per quanto riguarda l'area di indirizzo, si sottolinea che:

- l'area scientifica assurge ad elemento fondante della formazione a discapito di quella tecnico-professionale (vi sono casi in cui nell'area scientifica vi è una sola disciplina con un monte orario settimanale esagerato, ad esempio Scienza degli alimenti e Arte e territorio);

- l'aumento delle ore destinate ai laboratori di settore continua a non essere sufficiente alla formazione del diplomato;

V. si invita il Governo ad un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di effettuare le opzioni, alcune delle quali finora hanno riscosso un grande successo e si sono dimostrate di estrema importanza per il collegamento con il mondo del lavoro;

VI. si invita il Governo a valutare l'inserimento, dopo l'articolo 13, del seguente articolo:

"13-bis.

(Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, assicurando a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.";

VII. all'articolo 14, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. I relativi criteri per la realizzazione dei corsi possono essere definiti attraverso specifiche intese tra il Dicastero dell'istruzione e le Regioni e le Province autonome.